

## Consultazione Pubblica

---

**Da:** Franco Cavazzini <cavazzini@fincom.it>  
**Inviato:** giovedì 24 luglio 2014 19:22  
**A:** consultazione.pubblica@organismo-am.it  
**Oggetto:** CONSULTAZIONE N. 8

Gentili Signori,

L'art. 12 (Adempimento a carico degli Iscritti) della **Circolare n. \_\_\_\_/14** contenente disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, recita:

*“ 1. Gli iscritti negli Elenchi sono tenuti, sotto propria responsabilità, a verificare e garantire:*

*.....*

*c) la comunicazione, con almeno 10 giorni di preavviso all'Organismo all'indirizzo e-mail \_\_\_\_\_, della data e dell'ora in cui si terrà il test conclusivo di verifica dell'aggiornamento nonché l'identità del soggetto incaricato dell'erogazione del test medesimo.”*

Cosa si intende per “test conclusivo di verifica dell'aggiornamento”?

Ci si riferisce al test di verifica che conclude ciascun modulo di aggiornamento, oppure si tratterebbe di un ulteriore test, a conclusione dell'anno e/o del biennio di aggiornamento professionale, che si sommerebbe ai test già svolti a conclusione di ogni singolo corso di aggiornamento?

Nel caso in cui il test di verifica in argomento sia quello conclusivo di ciascun modulo/corso di aggiornamento, il nuovo obbligo di comunicazione costringerebbe ad una eccessiva rigidità nella pianificazione della partecipazione ai corsi stessi.

Nel caso in cui si tratti di un ulteriore test, a conclusione dell'anno e/o del biennio di aggiornamento professionale si introdurrebbe un nuovo adempimento del quale, a parere dello scrivente, non si comprende l'utilità.

Si consideri che la Circolare oggetto di consultazione fa riferimento

- agli artt. 21, comma 1, lett. h) e 24, commi 4 e 5, del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141: tali articoli non contengono alcuna prescrizione circa le modalità di svolgimento dei test di valutazione dell'aggiornamento professionale richiesto ad agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi;
- all'art. 27 del Regolamento Interno OAM, contenente la disciplina dei corsi di aggiornamento professionale, ai sensi del citato art. 24, commi 4 e 5, del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141: analogamente agli articoli del D. Lgs. di cui sopra, in tale articolo del Regolamento non è contenuta alcuna specifica regolamentazione dei test di valutazione dell'aggiornamento professionale;
- alla Circolare OAM n. 6/12, che al comma 3 dell'art. 3 recita: “Ciascun corso di formazione si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale.”  
Tale Circolare non considera quindi necessario lo svolgimento di un ulteriore test di verifica “finale”, ritenendo sufficienti le prove valutative effettuate al termine di ciascun modulo formativo.

Alla luce di quanto sopra, non si comprende l'utilità di un'eventuale, ulteriore test di verifica al termine di ciascun anno o biennio di aggiornamento professionale, tanto più che, proprio il comma 7) dell'Art. 4 (“Aggiornamento professionale”) della Circolare oggetto di consultazione pubblica riprende alla lettera il contenuto del già richiamato comma 3) dell'Art. 3 della Circolare OAM n. 6/12: “Ciascun corso di aggiornamento professionale si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale”.

Quindi, un'ulteriore test di verifica finale andrebbe a sovrapporsi ai test già effettuati al termine di ciascun modulo di aggiornamento professionale, costituendone una duplicazione di dubbia utilità.

A margine delle argomentazioni di cui sopra, desidero poi evidenziare come professionisti quali avvocati, dottori e ragionieri commercialisti, notai, architetti, ingegneri, ecc. - professionisti che svolgono attività non certo meno delicate e di responsabilità rispetto alle attività svolte da agenti in attività finanziarie e dai mediatori creditizi – abbiano obblighi di aggiornamento professionale meno stringenti rispetto agli ausiliari del credito, potendo loro frequentare di persona corsi e/o convegni che danno diritto all'acquisizione del c.d. "crediti formativi", utili al raggiungimento della "quantità" di aggiornamento professionale previsto annualmente; al termine di tali corsi e/o convegni, non sono previsti test di valutazione, per cui l'attribuzione dei "crediti formativi" è automatica, mentre l'attenzione, la concentrazione e quindi la reale utilità a fini formativi degli argomenti trattati è lasciata al senso di responsabilità del professionista.

In conclusione, lo svolgimento del test di verifica di cui al comma c) dell'art. 12 della Circolare oggetto di consultazione pubblica, sarebbe un nuovo, ulteriore adempimento, che si sommerebbe ai numerosi altri cui agenti in attività finanziarie e mediatori creditizi già devono svolgere, senza che nulla si aggiunga in termini di qualità dell'aggiornamento professionale

Grazie per attenzione, distinti saluti.

Dott. Franco Cavazzini

CAVAZZINI SRL  
Viale G. Rustici n. 6  
43123 PARMA  
tel: 0521/285456 fax: 0521/239590 mobile: 335/371935  
mail: [cavazzini@fincom.it](mailto:cavazzini@fincom.it)  
Elenco OAM Mediatori Creditizi n. M 74

*Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.*

*This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.*  
*Thank you!*